

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi

Modifica del 5 ottobre 2009

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per la posa di ponteggi, allegato ai decreti del Consiglio federale del 9 dicembre 1999, del 18 gennaio 2002, del 22 agosto 2002, del 24 agosto 2004, del 18 agosto 2005, del 19 febbraio 2007, del 20 febbraio 2009 e del 10 marzo 2009¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale²:

Art. 17 cpv. 1 e 14 Retribuzioni (salari base, classi salariali, versamento del salario, tredicesima mensilità, adeguamenti salariali)

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° aprile 2009, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 17 cpv. 14 del contratto collettivo di lavoro.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° novembre 2009 e ha effetto sino al 31 marzo 2011.

5 ottobre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ FF 1999 8667, 2002 437 5360, 2004 4287, 2005 4641, 2007 1491, 2009 793 1365

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

